

## **PS12009 - BAT-PUBBLICITÀ OCCULTA GLO SUI SOCIAL NETWORK**

Provvedimento n. 31450

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento n. 29837 del 30 settembre 2021 (il "Provvedimento"), adottato nell'ambito del procedimento PS12009 - "BAT- Pubblicità occulta Glo sui social network" con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società British American Tobacco Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti dal Professionista, senza accertare l'infrazione;

VISTA la comunicazione del 13 dicembre 2024, (anche l'"Istanza"), con cui British American Tobacco Italia S.p.A. ha proposto la revisione degli impegni presentati (gli "Impegni") e resi vincolanti con il Provvedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

**1.** La società British American Tobacco Italia S.p.A. (di seguito anche "BAT" o il "Professionista") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

### **II. L'ISTANZA DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 29837 DEL 30 SETTEMBRE 2021.**

**2.** L'Istanza riguarda una parziale modifica degli Impegni, motivata dal fatto che i principali concorrenti di BAT, da tempo promuovono i propri *device*, incentivando gli *influencer* contrattualizzati a usare i loro canali social per promuovere i propri prodotti.

**3.** In particolare, nell'Istanza, il Professionista propone la revisione dell'impegno *sub v*) ("Impegno a non incentivare gli influencer a usare i loro canali *social* per la promozione dei suoi prodotti"), consentendo in tal modo a BAT di "contrattualizzare gli influencer per incentivarli a usare i loro canali per la promozione del *device* GLO, fermo restando l'obbligo di indicare "adv" e/o "sponsored by" prima del nome del prodotto".

### **III. VALUTAZIONI**

**4.** La proposta di modifica degli Impegni presentata dal Professionista è ritenuta accoglibile, nella misura in cui il Professionista ha richiesto di poter esercitare la facoltà di contrattualizzare gli *influencer* per la promozione del *device* GLO sui loro canali *social*, condizionandola strettamente all'obbligo di esplicitare sempre la sponsorizzazione da parte di BAT, in modo che i consumatori siano consapevoli di trovarsi in presenza di un vero e proprio messaggio pubblicitario relativo ai prodotti Glo e non di fronte ad un racconto spontaneo e disinteressato del vissuto quotidiano del personaggio che li promuove.

**5.** Nello specifico, la pratica era stata contestata al fine di obbligare la Società a rendere palese, anche nel caso della strategia promozionale "call to action", la sponsorizzazione della modalità di comunicazione promozionale adottata attraverso l'inserimento di *hashtag* quali #adv, o acronimi di equivalente significato, prima del nome del prodotto reclamizzato, oppure #prodottofornitoda "adv" e "sponsored by" prima del nome del prodotto a marchio BAT.

**6.** Il Professionista ora richiede che gli venga consentito di "contrattualizzare gli influencer per incentivarli a usare i loro canali per la promozione del *device* GLO", ma "fermo restando l'obbligo di indicare "adv" e/o "sponsored by" prima del nome del prodotto".

**7.** Resta inteso che il Professionista continuerà ad attuare le altre misure oggetto degli Impegni secondo le modalità indicate nel Provvedimento.

RITENUTO, pertanto, di disporre l'obbligatorietà della modifica proposta da British American Tobacco Italia S.p.A. agli Impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), del Regolamento;

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per la società British American Tobacco Italia S.p.A. la modifica proposta, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 29837 del 30 settembre 2021;

b) che la società British American Tobacco Italia S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione dell'impegno.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*